

## Estratto delle principali condizioni della polizza RCT-O appaltata per il periodo 30.06.2011 30.06.2012

### Dati identificativi del contratto

Contraente:	<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI</b>
Effetto e scadenza:	<b>30/06/2011 - 30/06/2012 prorogabile per mesi 6 più ulteriori mesi 6</b>
Soc. Ass.ce e N.ro Polizza	<b>City Insurance s.a. N.21294</b>

### Massimali di polizza relativi alla garanzia RCT

<b>Garanzia</b>	<b>Valore</b>
<b>Massimali</b>	
per annualità assicurativa	Euro 50.000.000,00
per sinistro in serie	Euro 10.000.000,00
per sinistro	Euro 7.500.000,00
Con il limite, per lesioni a ciascun dipendente	Euro 2.000.000,00

<b>Franchigia e/o scoperto</b>	<b>Valore</b>
<b>Le garanzie di cui alle presente polizza sono prestate con una franchigia per sinistro di</b>	Euro 60.000,00
<b>Ed il limite in aggregato per anno pari a</b>	Euro 2.000.000,00

La franchigia non è operante in caso di rinuncia alla rivalsa per colpa grave se operante la garanzia facoltativa a pagamento.

### Descrizione del contratto

La polizza assicura la Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti in capo all'Azienda Sanitaria Locale Bari di seguito denominata anche Azienda, ed a tutti coloro i quali vantano un rapporto di immedesimazione organica con l'Azienda compresi i soggetti previsti al punto b) del successivo paragrafo (RCT).

#### Responsabilità Civile Terzi (RCT)

La Società, si obbliga, alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza, a tenere indenni i soggetti assicurati di quanto questi debbano pagare a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose/animali, per la responsabilità civile conseguente a richieste di risarcimento inerenti fatti, atti e/o omissioni verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia sancito al successivo paragrafo Efficacia della garanzia, derivanti:

- a) all'Azienda, per effetto:
- a.1) dell'esercizio di attività e competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e quindi per effetto anche:
    - a.1.1) della proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze *anche ai sensi dell'art. 840 del c.c.*;
    - a.1.2) della sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli utenti dei servizi erogati dall'Azienda, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile;
    - a.1.3) della somministrazione e/o smercio di cibi e bevande, ivi compresi, per i generi di propria produzione, i danni dovuti a vizio originario del prodotto;
    - a.1.4) dell'uso e/o detenzione di fonti radioattive, unicamente per scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici;
  - a.2) degli obblighi di cui all'art. 2049 del codice civile; anche per i danni arrecati, anche alle persone trasportate, da veicoli a motore non di proprietà o in uso alla stessa Azienda, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti (a ciò autorizzati), unicamente durante lo svolgimento di missioni o incarichi di servizio;
- b) alle persone in rapporto di impiego e/o servizio con l'Azienda, compresi i soggetti di cui all'art.18 lett. a) e b), oltre che quelli cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi, al DPR 554/99 e smi ed al D.Lgs. 163/2006 e smi, ed in ogni caso nei limiti ed alle condizioni di cui al predetto art. 18, per i danni da queste involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività prestate anche in nome e per conto dell'Azienda.

L'assicurazione si intende estesa, a titolo indicativo e non limitativo:

- alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla inosservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e smi, ivi compresi quelli non determinanti lesioni fisicamente constatabili purché conseguenti a fatti involontari, non derivanti da comportamento illecito continuativo. Si intendono esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- alla attività intramuraria (intra moenia) ovunque svolta, purché debitamente autorizzata da parte dell'Azienda contraente, nonché alle prestazioni professionali occasionali eseguite per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita;
- alla attività svolta per conto dell'Azienda in "Regime di comando" dal personale dipendente di questa presso terzi, incluse altre Aziende Ospedaliere / Asl;
- all'attività formativa e di Specializzazione, svolta dal personale dipendente, per conto dell'Azienda, presso altre strutture incluse altre Aziende Ospedaliere / Asl;
- all'attività svolta da dipendenti e collaboratori dell'Azienda che, in regime di aspettativa, proseguano la propria attività, allorquando rientrando nella disciplina prevista dall'art. 1, c. 130, della legge 23.12.1996 n. 662;

- ❑ ai danni per morte e lesioni personali conseguenti ad interventi estetici e/o fisionomici purché determinati da errore tecnico nell'intervento, con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- ❑ ai rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne con vendita al pubblico. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività svolta.  
Per prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto;
- ❑ ai rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio di piazzole eliporto, ad uso esclusivo sanitario;
- ❑ alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione o all'utilizzazione del sangue o dei suoi derivati di pronto impiego (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati) e da manipolazione di prodotti od organi umani e loro derivati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, plasma, plasmaproteine, immunoglobine, cellule e tessuti. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto.
- ❑ alla responsabilità civile derivante all'assicurato per tutte le attività congressuali, simposi e convegni organizzati dallo stesso e da soggetti legalmente riconosciuti ed autorizzati, quali ad esempio Società, Istituti, Associazioni, soggetti deputati all'istruzione, divulgazione, all'aggiornamento e a tutto ciò che concerne le professioni attinenti le attività svolte dagli Assicurati. Sono comprese tutte le attività che si dovessero svolgere prima, durante e dopo tali eventi, purché non in contrasto con l'oggetto dell'assicurazione.

## Efficacia della garanzia

Preso atto che la presente polizza assicura la responsabilità civile dell'Azienda e di tutti coloro che risultano, destinatari dell'assicurazione, la presente polizza opera per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché siano conseguenza di eventi dannosi accaduti:

1. nella Asl Bari in data successiva al 31 Dicembre 2006;
2. nella ex Asl Ba1 per il periodo dal 01 Gennaio 1998 e fino al 31 Dicembre 2005;
3. nella ex Asl Ba2 per il periodo dal 31 Dicembre 2000 e fino al 31 Dicembre 2006;
4. nella ex Asl Ba3 dal 01 Gennaio 1998 e fino al 31 Dicembre 2006;
5. nella ex Asl Ba4 dal 05 Novembre 2000 per la sola incorporata Az. Ospedaliera di Venere-Giovanni XXIII (p.i. 02539060729) fino al 31 Dicembre 2006;
6. nella ex Asl BA4 dal 20 Aprile 2004 e fino al 31 Dicembre 2006
7. nella ex Asl Ba5 dal 31 Dicembre 2002 e fino al 31 Dicembre 2006;

Ciò premesso, la copertura non comprende le richieste di risarcimento note al Contraente alla data di effetto del contratto.

## Responsabilità Civile Personale (sempre operante) ed Estensione di garanzia Colpa grave ( facoltativa a fronte del pagamento del premio a carico del dipendente)

Per le richieste di risarcimento di cui al precedente paragrafo RCT e conseguenti alle attività svolte per conto della Azienda:

- a) la copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti a rapporto convenzionale con l'Azienda stessa, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/1978, per i quali gli AA. CC. NN. prevedono la copertura assicurativa per i corrispondenti rapporti di impiego/servizio;
- b) **la copertura assicurativa è inoltre estesa alla responsabilità civile personale:**
  - b.1) dei dipendenti appartenenti all'area "dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa", e dell'Area "dirigenza medica e veterinaria" anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria nonché, in aspettativa ai sensi dell'art.1, c.130, della legge 23.12.1996 n.662, ovvero in comando per conto dell'Azienda presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate e/o altre Asl / A.O.;
  - b.2) dei dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale Categoria D;
  - b.3) degli iscritti a Scuole di specializzazione titolari del "Contratto di Formazione Specialistica";
  - b.4) di altri soggetti che a qualunque altro titolo (es. volontari, anche medici, ed Associazioni di volontariato, L.S.U., assegnisti, borsisti, tirocinanti, studenti, medici liberi professionisti, personale universitario convenzionato, ecc.) svolgano attività in favore dell'Azienda;
  - b.5) dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente dell'Azienda, stabilmente costituito presso la Direzione Sanitaria Aziendale, per le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto dello stesso Comitato.
- c) Relativamente alle estensioni di cui alle lettere a) e b), si conviene che:
  - c.1) l'Azienda non è considerata terza, mentre sono terzi tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) così come gli stessi tra loro;
  - c.2) la copertura assicurativa è prestata per il valore massimale previsti in polizza; relativamente ai soggetti di cui alla lettera a) del presente articolo, per i quali gli AA. CC. NN. prevedono la misura del massimale, la copertura assicurativa è prestata in conformità.
  - c.3) In caso di sinistro, gli Assicuratori, mallevando l'Azienda di quanto debba pagare a terzi, sono surrogati, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno solo per il fatto commesso con dolo o colpa grave.
- d) Gli assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e, sempreché, il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:
  - d.1) I componenti del Comitato Etico, per le attività svolte in questa loro qualità;
  - d.2) Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
  - d.3) Altre categorie di personale non dipendente dal Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l'obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente;
  - d.4) Soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
  - d.5) Persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
  - d.6) Minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la Sorveglianza dell'Assicurato;

d.7) I dipendenti di cui alle precedente lettera b)1, appartenenti all'area della "dirigenza medica e veterinaria" e della "dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa", quelli di cui alla lettera b)2 quali dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale categoria D, i medici specializzandi di cui alla lettera b)3, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate, i Medici a Rapporto di Convenzione, ove previsto dagli Accordi Nazionali e/o Regionali. Per tutte le categorie citate nel presente paragrafo d.7), l'efficacia della garanzia sarà subordinata al pagamento, da parte di ciascun aderente, mediante trattenuta procapite mensile, di una somma contrattualizzata entro i limiti sanciti dai CC.NN.LL..

La presente estensione è operante nei limiti ed in base alle norme contrattuali previste dalla polizza di cui forma parte integrante.

Si conviene tra le parti che la presente estensione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Entro 120 giorni dall'inizio di validità del presente contratto la Contraente fornirà alla Società l'elenco nominativo dei soggetti che avranno comunicato la volontà di assicurarsi con decorrenza dalla data di efficacia della polizza;

Il Contraente provvederà al pagamento del premio dovuto per conto dei singoli assicurati entro 60 giorni dal ricevimento del documento di conteggio del premio stesso da parte della Società.

Per quanto riguarda tutte le eventuali nuove adesioni effettuate in corso d'anno, si conviene che, la copertura avrà decorrenza dalla data di inclusione.

I nominativi degli assicurati aderenti alla presente estensione di garanzia che cesseranno il rapporto di lavoro con il Contraente in corso di polizza verranno comunicati dalla contraente stessa alla Società ai fini dell'esclusione dal conteggio del premio per l'annualità assicurativa successiva. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e quindi della garanzia assicurativa, nulla sarà dovuto dalla Società a titolo di rimborso del premio anticipato e pertanto la relativa copertura sarà valida fino al termine del periodo annuo di assicurazione.

Le inclusioni e le esclusioni in corso d'anno verranno comunicate cumulativamente con cadenza trimestrale.

Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di regolazione, che potrà essere attiva/passiva/nulla, per conteggiare le variazioni avvenute in corso d'anno, inclusioni ed esclusioni, che verranno calcolate conteggiando prorata temporis mensile per ogni assicurato.

La presente estensione è stipulata dall'Azienda ex art. 1891 del codice civile per conto degli assicurati.

Si conviene tra le parti che la presente estensione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

## Esclusioni

La Società non risarcisce i danni:

### **Relativamente alla responsabilità civile verso terzi:**

- a) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs. n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché proprietà, conduzione ed impiego di natanti ed aeromobili;
- b) salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3, derivanti o causati da inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo o ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) da furto, ad eccezione dei casi in cui l'assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 del codice civile;

### **relativamente alla responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro:**

- d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- e) derivanti da silicosi limitatamente alla copertura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- f) derivanti o causati da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile agli scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici;
- g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- h) da detenzione od impiego di esplosivi.